



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 06.05.2022

COPIA

**Oggetto: Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 267 del 2000, della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dall'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 6323 del 25 febbraio 2022.**

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di maggio, nella sede comunale, alle ore 18:30, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	PICCIAU GIUSEPPE	A
ARGIOLAS ANTONIO	A	PILI ALBERTO	P
ARGIOLAS FRANCESCO	P	PISU FABIO	P
COLLU VALENTINA	P	PITZIANI SILVIA	A
CRISPONI ANNETTA	P	PORCU FEDERICO	P
LEDDA IGNAZIA	P	SECHI ROSALIA SIMONA GIO'	P
MANCA ANTONIO	A	SERRA FRANCESCO	P
MELONI MAURIZIO	P	SERRAU MARIO ALBERTO	P
MELONI VALENTINA	A	LOI ANTONIO	P
MURA MICHELA	P	ARGIOLAS GIULIA	P
PETRONIO LAURA	A		

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 6

Il Vicepresidente PORCU FEDERICO, assume la presidenza.

Partecipa il Vicesegretario Comunale LICHERI SANDRA.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ARGIOLAS ROBERTA, MELONI EMANUELE, RECCHIA ROBERTA, TACCORI MATTEO.

Il Vicepresidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale numero 937 del 24 agosto 1989 si affidava all'Ing. Pietro Paolo Sechi l'incarico - disciplinato con Convenzione iscritta al repertorio numero 6036 del 3 ottobre 1989 – per la redazione del Piano Commerciale previsto dalla Legge 11 giugno 1971 numero 426;
- con atto di citazione al Tribunale Civile di Cagliari, notificato in data 26 maggio 2005, il professionista chiamava in giudizio l'Ente per chiedere l'accertamento di alcune asserite violazioni nell'applicazione della suindicata convenzione e, per l'effetto, per ottenere la condanna al risarcimento danni sofferti a carico del Comune di Sestu;
- l'Ente si costituiva nel relativo giudizio attraverso il patrocinio dell'avvocato Piero Franceschi, giusta deliberazione di Giunta comunale numero 257 del 26 agosto 2005;
- la causa, identificata al numero 4978 del 2005 del Registro di cause civili, si concludeva con Sentenza numero 816 del 2011 la quale rigettava le pretese di controparte e compensava le spese di giudizio;
- la sentenza veniva sottoposta a giudizio appello su iniziativa degli eredi del professionista, in relazione al quale l'Ente confermava la propria difesa attraverso il mandato conferito all'avvocato Piero Franceschi, nominato con deliberazione giuntale numero 113 dell'8 giugno 2012;
- il gravame, iscritto al numero 136 del 2012 del Registro di cause civili, si definiva con Sentenza numero 800 del 2016, pubblicata il 02 novembre 2016, con la quale la Corte Civile di Appello di Cagliari, in accoglimento delle domande delle controparti e in totale riforma della Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 816 del 2011:
  1. dichiarava la risoluzione della Convenzione stipulata fra le parti;
  2. condannava il Comune di Sestu al risarcimento del danno a favore degli appellanti, unitamente a interessi legali dalla domanda al saldo;
  3. condannava l'Ente altresì alla refusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizi;
- con deliberazione di Consiglio comunale numero 57 del 22 dicembre 2016 si provvedeva, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera a) TUEL, al riconoscimento del debito a favore delle controparti vittoriose;
- con deliberazione di Giunta comunale numero 213 del 27 dicembre 2016 si stabiliva di proporre ricorso per Cassazione per motivi di legittimità avverso la suindicata Sentenza della Corte di Appello numero 800 del 2016;
- con deliberazione di Giunta comunale numero 48 del 21 marzo 2017 si stabiliva inoltre di promuovere opposizione al controricorso con impugnazione incidentale, promosso dagli eredi del professionista nell'ambito del giudizio per Cassazione introdotto dall'Ente;
- l'incarico di promozione e di opposizione al controricorso davanti alla Corte di Cassazione veniva confermato all'avvocato Piero Franceschi con determinazioni numeri 2036 del 30 dicembre 2016 (promozione ricorso per Cassazione) e 410 del 27 marzo 2017 (opposizione al controricorso con impugnazione incidentale nel giudizio di Cassazione);

Preso atto che il giudizio di legittimità, iscritto al numero 2772 del 2017 del Registro di cause civili, si è concluso con Ordinanza numero 6323 del 25 febbraio 2022 la quale ha rigettato entrambi i ricorsi e condannato il Comune di Sestu alla refusione delle spese processuali per la quota di due terzi a favore delle controparti, oltre al versamento, ai sensi di legge, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nel modo che segue:

1. euro 5.900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese e accessori come per legge;
2. ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 bis e quater, D.P.R. numero 115 del 2002;

Dato atto che l'avvocato Piero Franceschi, giusta nota acquisita al protocollo numero 9634 del 22 marzo 2022, ha comunicato che le controparti, tramite proprio legale, hanno richiesto l'adempimento bonario dell'Ordinanza e, pertanto, il versamento a proprio favore delle somme di cui al punto 1), per un totale di euro 8.516,98;

Rilevato che la somma di condanna di cui al punto 2), ammonta a euro 1.718,00, come da attestazione prodotta dall'avvocato Piero Franceschi all'atto di iscrizione della causa a ruolo;

Precisato che, così comunicato dal legale per le vie brevi, la somma di cui al punto 2) verrà richiesta all'Ente da un Ufficio facente capo a Equitalia Giustizia, che, nell'ambito della propria attività di riscossione, provvederà a emettere relativo avviso di liquidazione di imposta;

Precisato inoltre che, in via prudenziale:

- è necessario aggiungere alla predetta somma l'importo di euro 10,00 che, verosimilmente, potrà essere addebitato all'Ente a titolo di costo di notifica, per un totale di euro 1.728,00 da prenotare con il presente atto;
- ogni eventuale e ulteriore importo scaturente da un avviso di liquidazione di imposta nonché la più precisa identificazione del soggetto impositore, elementi al momento non ancora precisi, verranno precisati con determinazione del Responsabile del Servizio Contenzioso ai fini della liquidazione;

Visto l'articolo 194 del Decreto Legislativo 267 del 2000 il quale, al comma 1, stabilisce che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra le altre fattispecie citate dalla disposizione, da "lettera a) sentenze esecutive";

Dato atto che la spesa in analisi rientra nella fattispecie sopra rammentata;

Richiamata la Relazione dell'Ufficio Contenzioso del 23 marzo 2022, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale sono meglio precisati gli aspetti sostanziali e processuali della vicenda;

Precisato che l'Ordinanza oggetto del presente atto è provvisoriamente esecutiva;

Richiamato l'articolo 14 del Decreto Legge 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 del 1997 ed altresì l'articolo 147, comma 1, della Legge 388 del 2000, in base ai quali il creditore di un'Amministrazione dello Stato o di un ente pubblico non economico non può far notificare l'atto di precetto prima che sia decorso il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del titolo esecutivo;

Considerato che, al fine di evitare che la controparte, previa notificazione del provvedimento, effettui la notifica di atto di precetto al fine di dare corso alla fase esecutiva del credito, con aggravio di spese a carico dell'Ente, è opportuno riconoscere il debito

scaturente dalla Sentenza con conseguente spontaneo pagamento di quanto in essa stabilito;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 267 del 2000, procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio scaturente dall'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 6323 del 25 febbraio 2022;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 227 dello stesso Decreto Legislativo, si procederà a inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 67 del 22 dicembre 2021, che approva il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'articolo 174 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e degli art. 10 e 11 del Decreto Legislativo 118 del 2011;

Vista la delibera della Giunta Comunale numero 7 del 25 gennaio 2022 recante "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, dello stesso Decreto Legislativo, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, con verbale n. 13 del 14/12/2018

Illustra l'argomento l'assessore Matteo Taccori;

Interviene la consigliera Annetta Crisponi, chiede chiarimenti in merito alla decisione di ricorrere in cassazione;

Risponde l'assessore Matteo Taccori;

Gli interventi completi vengono riportati nel verbale integrale di seduta;

Non essendoci dichiarazioni di voto il Vice presidente del Consiglio, Federico Porcu, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. **15**, voti favorevoli n. **10** (Secci Mari Paola, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Pili Alberto, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), Astenuti n. **05** (Crisponi Annetta, Collu Valentina, Mura Michela, Pisu Fabio, Serra Francesco)

## DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 267 del 2000, la legittimità del debito fuori bilancio di euro 10.244,98 scaturente dall'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 6323 del 25 febbraio 2022 emessa nella causa richiamata in premessa, di cui:
  - euro 8.516,98, a titolo di spese processuali a favore delle controparti nel giudizio;
  - euro 1.728,00, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, stabilito nell'Ordinanza in esame ai sensi dell'articolo 13, comma quater, del D.P.R. numero 115 del 2002 (comprensivo di eventuali spese di notificazione);
2. Di dare atto che il finanziamento del debito di euro 10.244,98 avverrà attraverso le imputazioni di seguito indicate:

- euro 8.516,98 al titolo 1, missione 1, programma 11, Capitolo 507 “Oneri da contenzioso”, del Bilancio di previsione 2022;
  - euro 1.728,00 al titolo 1, missione 1, programma 11, Capitolo 516 “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti e incarichi legali”, del Bilancio di previsione 2022;
3. Di inviare il presente atto alla procura della Corte dei Conti e all’organo di revisione contabile.

Successivamente

con n. **10** voti favorevoli (Secci Mari Paola, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Pili Alberto, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), Astenuti n. **05** (Crisponi Annetta, Collu Valentina, Mura Michela, Pisu Fabio, Serra Francesco)

**D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 05/04/2022

IL RESPONSABILE  
F.TO PIERLUIGI DEIANA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 12/04/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE  
F.TO FEDERICO PORCU

IL VICESEGRETARIA COMUNALE  
F.TO SANDRA LICHERI

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/05/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **12/05/2022** al **27/05/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12/05/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 27/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.05.2022